

La Banca nazionale in breve

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
SWISS NATIONAL BANK 



La Banca nazionale in breve

	Introduzione	5
1	Il mandato della Banca nazionale	6
2	La strategia di politica monetaria	9
3	L'attuazione della politica monetaria nel mercato monetario e valutario	13
4	L'approvvigionamento del circolante	21
5	Il ruolo della Banca nazionale nel circuito dei pagamenti senza contante	23
6	La gestione degli attivi	27
7	Il contributo della Banca nazionale alla stabilità finanziaria	31
8	La cooperazione monetaria internazionale	37
9	Indipendenza, dovere di rendiconto e rapporti con la Confederazione	42
10	La Banca nazionale come impresa	45
11	Le basi giuridiche	52
	Appendice	56
1	Bilancio della Banca nazionale (cifre aggregate)	56
2	Mezzi di informazione e pubblicazioni	58
3	Indirizzi	61



SCHWEIZERISCHE · NATIONALBANK ·

La Banca nazionale svizzera (BNS) è la banca centrale della Confederazione elvetica. Detiene il monopolio dell'emissione di banconote e ha il mandato di condurre la politica monetaria del Paese. Conformemente alla Costituzione e alla legge, essa assolve tale mandato in modo indipendente, intrattenendo uno scambio regolare con il Consiglio federale, rendendo conto del proprio operato all'Assemblea federale e informando periodicamente il pubblico sulla sua attività.

In questa pubblicazione sono presentati i principali compiti e l'assetto organizzativo della Banca nazionale. Il capitolo 1 ne delinea il mandato e la storia. Il capitolo 2 espone la strategia da essa adottata per conseguire l'obiettivo della stabilità dei prezzi, nonché le considerazioni su cui si basano le sue decisioni di politica monetaria. Nel capitolo 3 sono illustrati gli strumenti di cui dispone per attuare tali decisioni. Il capitolo 4 mostra il ruolo svolto dalla Banca nazionale nell'approvvigionare l'economia di circolante. Nel capitolo 5 è esposto il modo in cui la BNS concorre all'ordinato funzionamento del circuito dei pagamenti senza contante. Il capitolo 6 tratta degli attivi della Banca nazionale, delle loro funzioni e dei criteri con cui questi sono gestiti. Il capitolo 7 illustra in che maniera la BNS contribuisce alla stabilità del sistema finanziario. Nel capitolo 8 sono indicate le istituzioni e gli organismi internazionali cui essa partecipa. Il capitolo 9 spiega il nesso fra indipendenza e dovere di rendiconto della Banca nazionale, nonché i rapporti fra quest'ultima e la Confederazione. Il capitolo 10 descrive la sua struttura organizzativa e ne riporta l'organigramma. Il capitolo 11 riassume le basi giuridiche sulle quali la Banca nazionale fonda la propria attività.

L'Appendice propone una rappresentazione grafica del bilancio di esercizio, fornisce indicazioni sui mezzi di informazione e sulle pubblicazioni principali della Banca nazionale e contiene un elenco dei recapiti dell'istituzione.

Questa pubblicazione, ordinabile presso la biblioteca della Banca nazionale nelle versioni in lingua italiana, francese, tedesca e inglese, figura altresì sul sito Internet della Banca nazionale svizzera (www.snb.ch, Notizie e pubblicazioni/Panoramica) assieme ad altre informazioni.

La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce la politica monetaria del Paese. Secondo il mandato istituzionale affidatole, questa deve essere impostata in modo da preservare il valore della moneta e favorire lo sviluppo dell'economia, come sancito nella Costituzione federale e nella Legge sulla Banca nazionale. L'art. 99 della Costituzione prescrive alla BNS di condurre, quale banca centrale indipendente, una politica monetaria nell'interesse generale del Paese. La Legge sulla Banca nazionale (art. 5 cpv. 1) precisa questo mandato, specificando che la Banca nazionale garantisce la stabilità dei prezzi, tenendo conto dell'evoluzione congiunturale.

Origine delle banche centrali

Un sistema monetario ben organizzato e stabile è un presupposto importante per lo sviluppo di un'economia. Con la nascita degli Stati moderni, la creazione di moneta e l'organizzazione del sistema monetario sono state di regola affidate a istituzioni pubbliche specifiche, le banche centrali.

Le banche centrali dei singoli paesi hanno radici storiche differenti. Alcuni fra i più antichi istituti di emissione erano originariamente banche di Stato incaricate di erogare crediti ai governi e di gestire il patrimonio pubblico. Altri furono creati al fine di accrescere la stabilità del sistema bancario e di impedire ondate di panico. In altri casi ancora, come avvenne per la BNS, la banca centrale assunse le funzioni svolte da istituti di emissione privati.

Nel XIX secolo esisteva in Svizzera tutta una serie di banche cantonali e banche private che emettevano carta moneta in concorrenza fra di loro. In seguito al rapido sviluppo dell'economia elvetica e alla sua progressiva integrazione nell'economia mondiale, venne a crearsi una crescente discrepanza fra gli interessi degli istituti di emissione privati e i bisogni del sistema economico. Ciò trovava riflesso tra l'altro in un insufficiente approvvigionamento di moneta cartacea. Si moltiplicarono così le voci a sostegno della creazione di una banca centrale dotata del monopolio dell'emissione di banconote. Nel 1891 venne iscritto nella Costituzione federale un articolo che dichiarava l'emissione di banconote competenza esclusiva della Confederazione. Dovettero tuttavia trascorrere ancora 15 anni prima che entrasse in vigore, all'inizio del gennaio 1906, la Legge federale sulla Banca nazionale svizzera. In precedenza, il progetto di una banca di Stato era stato respinto dal popolo. Nel giugno 1907 la Banca nazionale iniziava la sua attività quale banca centrale indipendente.

Storia della Banca nazionale svizzera

All'epoca della fondazione della Banca nazionale il sistema monetario si basava quasi ovunque su una parità fissa fra la moneta legale e l'oro. In tale contesto il compito della Banca nazionale consisteva nel regolare la circolazione monetaria e agevolare le operazioni di pagamento. Essa era tenuta, su richiesta, a convertire in oro le banconote emesse.

Evoluzione del sistema monetario

Da allora l'economia mondiale ha subito mutamenti profondi. L'oro non svolge più il ruolo di ancora valutaria internazionale e le banconote hanno perso di importanza rispetto alla moneta scritturale. L'obbligo di conversione delle banconote in oro non vige più da tempo, ma il compito di regolare la circolazione monetaria e agevolare le operazioni di pagamento rimane invariato, così come il mandato della Banca nazionale di condurre la politica monetaria in modo tale da preservare il valore della moneta e favorire lo sviluppo dell'economia.



La Banca nazionale conduce la politica monetaria della Svizzera al fine di assolvere il mandato di assicurare la stabilità dei prezzi. Quest'ultima è un presupposto essenziale per la crescita e il benessere economico. Sia l'inflazione sia la deflazione (rispettivamente un forte aumento protratto e un calo protratto del livello dei prezzi) pregiudicano lo sviluppo dell'economia. Esse ostacolano la funzione dei prezzi di indirizzare lavoro e capitale verso gli impieghi più produttivi e provocano redistribuzioni di reddito e di ricchezza non auspicate sul piano sociale.

Nella sua strategia di politica monetaria la Banca nazionale stabilisce il modo in cui assicura la stabilità dei prezzi. Essa determina così la cornice entro cui si iscrivono le decisioni di politica monetaria. La strategia consiste in tre elementi. Il primo specifica concretamente che cosa intende la Banca nazionale per stabilità dei prezzi. Il secondo designa la previsione condizionata di inflazione quale principale indicatore per la politica monetaria e strumento centrale della comunicazione. Il terzo descrive la maniera in cui la Banca nazionale attua la propria politica monetaria influenzando il livello dei tassi di interesse e il tasso di cambio.

**Strategia di politica
monetaria**

Definizione della stabilità dei prezzi

La Banca nazionale assimila la stabilità dei prezzi a un incremento annuo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) compreso fra lo 0% e il 2%. Essa mira a che l'inflazione si mantenga nel medio periodo entro tale area di stabilità dei prezzi, ma non persegue un determinato tasso di inflazione all'interno della stessa: qualunque valore situato in detto intervallo soddisfa l'obiettivo della stabilità dei prezzi. Questa definizione tiene conto del fatto che l'inflazione non può essere regolata con esattezza.

PREZZI AL CONSUMO

Variazione percentuale rispetto all'anno precedente



Fonti: BNS e UST.

Previsione condizionata di inflazione

La previsione di inflazione pubblicata trimestralmente dalla Banca nazionale funge da principale indicatore per la decisione di politica monetaria e da elemento centrale della comunicazione. Essa si riferisce ai successivi tre anni, di riflesso all'orientamento a medio termine della politica monetaria. Accanto alla previsione di inflazione, la Banca nazionale considera ai fini della sua decisione vari altri indicatori sia dell'evoluzione congiunturale e monetaria in Svizzera e all'estero, sia della stabilità finanziaria (cfr. capitolo 7).

La previsione di inflazione della Banca nazionale ipotizza che il tasso guida BNS vigente al momento della pubblicazione resti costante durante i successivi tre anni. Si tratta pertanto di una previsione condizionata, la quale indica come evolverebbero i prezzi al consumo secondo le proiezioni della Banca nazionale supponendo l'invarianza del tasso guida BNS. La previsione di inflazione della Banca nazionale non è raffrontabile con le proiezioni elaborate da banche e istituti di ricerca, che di regola incorporano gli aggiustamenti da loro attesi dei tassi di interesse.

Con la pubblicazione di una previsione condizionata di inflazione la Banca nazionale permette al pubblico di valutare se in prospettiva sussiste il bisogno di un'azione di politica monetaria. La Banca nazionale non reagisce in modo meccanico alla previsione condizionata di inflazione, bensì pondera ogni volta i costi e i benefici delle misure di politica monetaria.

La Banca nazionale assicura la stabilità dei prezzi adoperandosi per mantenere appropriate condizioni monetarie. Queste sono determinate dal livello dei tassi di interesse e dal tasso di cambio. Un aumento dei tassi di interesse o un apprezzamento del franco corrisponde a un inasprimento delle condizioni monetarie e agisce da freno sull'inflazione. Per contro, un abbassamento dei tassi di interesse o un deprezzamento del franco equivale a un allentamento delle condizioni monetarie. La Banca nazionale fissa il livello del tasso guida BNS e lo comunica nella sua decisione di politica monetaria. Essa mira a mantenere in prossimità dello stesso i tassi a breve sui crediti garantiti del mercato monetario.

**Attuazione della
politica monetaria**

All'occorrenza la Banca nazionale può influenzare il tasso di cambio o il livello dei tassi di interesse anche con misure addizionali di politica monetaria. Ad esempio, negli scorsi anni è talora intervenuta sul mercato dei cambi per contribuire a creare condizioni monetarie appropriate.

Ruolo dei tassi di interesse

Il livello dei tassi di interesse in franchi è influenzato in modo determinante dal tasso guida BNS. Un innalzamento dei tassi di interesse frena la domanda di beni e servizi. Di conseguenza, vengono a ridursi la domanda di manodopera così come il grado di utilizzo delle capacità tecnico-produttive, e l'inflazione rallenta. Per converso, un abbassamento dei tassi di interesse stimola la domanda aggregata, e ciò induce un maggiore utilizzo delle capacità produttive e un'accelerazione dell'inflazione. Se in un paese il livello dei tassi di interesse subisce una variazione determinando una modifica del differenziale di interesse rispetto alle altre aree monetarie, ciò influenza il tasso di cambio.

Ruolo del tasso di cambio

Così come le variazioni dei tassi di interesse, i movimenti del tasso di cambio si ripercuotono sulla congiuntura e sull'inflazione. Mentre un deprezzamento del franco agisce da stimolo sulla congiuntura e sull'evoluzione dei prezzi nel mercato interno, un suo apprezzamento esercita piuttosto un effetto frenante. Una politica monetaria indipendente, orientata all'obiettivo della stabilità dei prezzi, presuppone in linea di principio cambi flessibili. Nondimeno, la Banca nazionale interviene se necessario sul mercato valutario al fine di contribuire a determinare condizioni monetarie appropriate. Nel fare ciò essa non considera singole coppie di valute, bensì la situazione valutaria complessiva. Gli acquisti di divise estere sono necessari soprattutto allorché il margine per un abbassamento dei tassi di interesse è esiguo e l'apprezzamento del franco comporta il rischio di una perdurante inflazione negativa ovvero di una deflazione. Al contrario, in presenza di un indebolimento del franco la BNS può vendere valuta estera per concorrere ad assicurare la stabilità dei prezzi.

Esame trimestrale della situazione economica e monetaria

Nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre la Banca nazionale compie un esame approfondito della situazione economica e monetaria e su tale base prende una decisione di politica monetaria. In seguito, essa spiega dettagliatamente le motivazioni di questa decisione in un comunicato stampa e nel quadro di una conferenza stampa. Qualora le circostanze lo richiedano, la Banca nazionale può adottare in ogni tempo decisioni di politica monetaria, anche al di fuori dell'esame trimestrale.


L'attuazione della politica monetaria nel mercato monetario e valutario

Per l'attuazione della sua politica nel mercato monetario la Banca nazionale fa leva su due elementi, i quali assicurano congiuntamente che i tassi a breve sui crediti garantiti del mercato monetario in franchi si situino in prossimità del tasso guida BNS. A tale proposito essa focalizza la propria attenzione sul tasso applicato ai crediti overnight garantiti, il SARON (Swiss Average Rate Overnight).

Il primo elemento consiste in una remunerazione differenziata degli averi a vista detenuti presso la Banca nazionale dalle banche e da altri operatori del mercato finanziario. La remunerazione degli averi a vista consente di regolare efficacemente i tassi del mercato monetario in presenza di un ampio eccesso di liquidità. L'applicazione di tassi differenziati crea un incentivo alla negoziazione di averi a vista sul mercato monetario in franchi: le istituzioni con averi superiori al limite concludono operazioni di mercato monetario con quelle che non hanno utilizzato per intero il proprio limite. Un mercato monetario attivo ed efficiente è essenziale per la trasmissione della politica monetaria e per la solidità del calcolo del SARON.

TASSO GUIDA BNS E SARON

Dati di fine giornata, in percentuale



Fonti: BNS e SIX Swiss Exchange SA.

Il secondo elemento dell'approccio all'attuazione della politica monetaria consiste nella riduzione degli averi a vista, con conseguente diminuzione dell'offerta di liquidità sul mercato monetario, mediante operazioni di mercato aperto.

La Banca nazionale è inoltre disposta ad agire all'occorrenza sul mercato dei cambi al fine di contribuire a creare condizioni monetarie appropriate.

Le operazioni che la Banca nazionale può compiere sul mercato finanziario sono stabilite dall'art. 9 della Legge sulla Banca nazionale. Gli strumenti ordinari nonché gli altri strumenti di politica monetaria sono descritti nelle Direttive della Banca nazionale svizzera sugli strumenti di politica monetaria, che sono integrate da note destinate alle controparti.

**Strumentario di politica
monetaria**

Lo strumentario di politica monetaria della Banca nazionale comprende il computo di interessi sugli averi a vista, le operazioni di mercato aperto e le operazioni su iniziativa delle controparti. A differenza di quanto avviene per queste ultime, nel caso delle operazioni di mercato aperto è la Banca nazionale stessa ad attivare la transazione.



Averi a vista presso la Banca nazionale

Gli averi a vista presso la Banca nazionale costituiscono gli attivi più liquidi degli operatori del mercato finanziario. Essi sono immediatamente utilizzabili per i pagamenti e rappresentano un mezzo di pagamento legale. Le banche residenti detengono tali averi anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di riserva (riserve minime) e come scorta di liquidità. Gli averi a vista totali nel bilancio della Banca nazionale comprendono, oltre agli averi a vista delle banche residenti, anche le passività a vista verso la Confederazione, gli averi a vista di banche e istituzioni estere, nonché le altre passività a vista. Allorché impiega i suoi strumenti di politica monetaria la Banca nazionale influisce parimenti sugli averi a vista. In linea di principio, la Banca nazionale applica un interesse sugli averi a vista detenuti sui suoi conti dalle banche e da altri operatori del mercato finanziario. Mediante la definizione della remunerazione essa influenza il livello dei tassi sul mercato monetario.

Riserve minime

Attraverso l'obbligo per le banche di mantenere un dato livello di riserva (riserve minime), sancito nella Legge sulla Banca nazionale, si assicura la detenzione di un ammontare minimo di base monetaria da parte delle banche. Gli attivi in franchi computabili ai fini delle riserve minime comprendono le monete metalliche, le banconote e gli averi a vista delle banche presso la Banca nazionale. Dal luglio 2024 le banche sono obbligate a detenere una riserva minima pari al 4,0% (in precedenza 2,5%) delle passività rilevanti. Queste corrispondono alla somma delle passività a breve (fino a 90 giorni) denominate in franchi e delle passività verso la clientela sotto forma di conti di risparmio o di investimento (senza i fondi depositati nel quadro della previdenza vincolata). È stata così abrogata l'eccezione in base alla quale il calcolo deve considerare il 20% degli impegni relativi ai depositi di cui sopra.

In linea di principio, possono partecipare alle operazioni di politica monetaria della Banca nazionale sul mercato monetario tutte le banche con sede in Svizzera e nel Liechtenstein. Altri operatori del mercato finanziario residenti quali le compagnie di assicurazione, così come le banche con sede all'estero, possono esservi ammessi nella misura in cui ciò riveste un interesse ai fini della politica monetaria e se tali operatori contribuiscono alla liquidità del segmento garantito del mercato monetario in franchi.

Accesso alle operazioni di politica monetaria

Fra gli strumenti di mercato aperto figurano le operazioni pronti contro termine (PcT), l'emissione e la compravendita di titoli di debito propri (SNB Bills), nonché le operazioni su valute. La Banca nazionale può eseguire le operazioni di mercato aperto nel quadro di aste oppure su base bilaterale. Le transazioni sul mercato monetario sono di regola concluse attraverso una piattaforma di negoziazione elettronica.

Operazioni di mercato aperto

In un'operazione PcT per l'assorbimento di liquidità la Banca nazionale vende un certo ammontare di titoli a una banca (o a un'altra controparte ammessa) e addebita il corrispettivo in franchi sul conto giro detenuto da quest'ultima presso la BNS. Contestualmente la BNS si impegna a riacquistare dalla banca lo stesso genere e la stessa quantità di titoli a una data ulteriore. In un'operazione PcT per l'immissione di liquidità la transazione si svolge in senso inverso. Generalmente, per la durata dell'operazione il prenditore di fondi corrisponde al datore di fondi un certo interesse (tasso PcT). I PcT possono essere conclusi mediante asta oppure su base bilaterale con un'ampia gamma di controparti.

Operazioni pronti contro termine

Dal 2022 la Banca nazionale impiega operazioni PcT indicizzate, il cui tasso è calcolato come media del tasso guida BNS sulla durata dell'operazione, ridotta di un eventuale sconto. Ciò accresce la flessibilità della Banca nazionale nella regolazione dei tassi del mercato monetario, dato che nel caso di un'indicizzazione le aspettative di tasso degli operatori non hanno rilevanza ai fini della loro partecipazione alle aste.

Titoli stanziabili nelle operazioni con la BNS

La Banca nazionale può effettuare operazioni di credito con le banche e altri operatori del mercato finanziario purché i prestiti siano coperti da garanzie sufficienti. In questo modo essa si protegge da potenziali perdite. Definendo criteri uniformi per le garanzie ammesse, assicura inoltre la parità di trattamento delle sue controparti. Le Direttive della Banca nazionale svizzera sugli strumenti di politica monetaria descrivono i valori accettati dalla Banca nazionale come garanzia (titoli stanziabili). La Nota sui titoli stanziabili nelle operazioni pronti contro termine della BNS specifica in concreto i requisiti cui devono essere conformi i titoli per essere idonei come garanzia in queste operazioni. Anche titoli innovativi come i valori mobiliari basati sulla tecnologia di registro distribuito, ossia la «distributed ledger technology» (valori mobiliari TRD o DLT), possono essere ammessi come titoli stanziabili, a condizione che siano adempiuti i criteri previsti. Poiché alle operazioni di politica monetaria possono partecipare come controparti anche banche con sede all'estero, e poiché il volume dei titoli in franchi è limitato, la Banca nazionale accetta altresì garanzie denominate in valute estere. Essa prescrive elevati requisiti minimi in ordine alla qualità creditizia e alla liquidità dei titoli stanziabili.

SNB Bills

La Banca nazionale può assorbire liquidità tramite l'emissione di titoli di debito propri denominati in franchi (SNB Bills). Le scadenze di tali titoli vanno fino a un anno. Quando invece vuole accrescere la liquidità nel sistema, può riacquistare SNB Bills sul mercato secondario.



Operazioni valutarie

Nell'assolvere i propri compiti di politica monetaria, la Banca nazionale può acquistare o vendere divise estere contro franchi sul mercato dei cambi. Di regola le operazioni in valuta della Banca nazionale consistono in contratti a pronti o in swap e sono finalizzate a regolare la liquidità in franchi. Uno swap di valute comporta l'acquisto (vendita) di divisa estera a pronti e la contestuale rivendita (riacquisto) a termine della stessa. La Banca nazionale conclude operazioni valutarie con una vasta gamma di controparti in Svizzera e all'estero.

Operazioni su iniziativa delle controparti

Le operazioni su iniziativa delle controparti comprendono lo schema di rifinanziamento straordinario, lo schema infragiornaliero nonché lo schema di rifinanziamento BNS-COVID-19 (SRC). In questo tipo di operazioni la Banca nazionale stabilisce le condizioni alle quali le controparti possono ottenere liquidità. Lo schema di rifinanziamento straordinario è destinato al superamento di impreviste carenze di mezzi liquidi. Lo schema infragiornaliero mira a facilitare il regolamento dei pagamenti interbancari nel sistema Swiss Interbank Clearing (sistema SIC) e delle transazioni in valuta estera nel sistema multilaterale di regolamento valutario (Continuous Linked Settlement) (cfr. capitolo 5). L'SRC è stato introdotto dalla Banca nazionale nel marzo 2020 con l'obiettivo di sostenere l'approvvigionamento creditizio dell'economia e attenuare così le conseguenze economiche della pandemia da coronavirus.

L'approvvigionamento del circolante

La Banca nazionale detiene il diritto esclusivo (monopolio) di emettere carta moneta. Essa rifornisce l'economia di banconote che soddisfano elevati criteri di qualità e sicurezza. Su incarico della Confederazione la Banca nazionale provvede altresì alla distribuzione della moneta metallica.

Affinché sia garantito l'approvvigionamento del Paese in numerario, la Banca nazionale intrattiene due centri di logistica rispettivamente presso la sede di Zurigo e la sede di Berna. Gli sportelli di cassa delle due sedi e le 13 agenzie gestite da banche cantonali su mandato della Banca nazionale mettono in circolazione banconote e monete secondo le necessità del circuito dei pagamenti, compensano le oscillazioni stagionali e ritirano le banconote e le monete non più idonee alla circolazione.

**Emissione e ritiro
di banconote e monete**

Il rifornimento della popolazione e dell'economia in numerario risulta dalla collaborazione fra la Banca nazionale da una parte e le banche, la Posta e le imprese di trattamento del contante dall'altra. Questi partner della BNS provvedono alla distribuzione al minuto e al ritiro di banconote e monete presso le proprie sedi in Svizzera.

L'uso del contante per finalità di pagamento è costantemente arretrato negli ultimi anni. Le banche, la Posta e altri operatori gestiscono una rete di filiali e distributori automatici di banconote per assicurare alla popolazione l'approvvigionamento in numerario. I costi comportati dal mantenimento di questa rete non possono essere tuttavia ridotti in misura pari alla diminuzione dell'uso del contante e ciò può condurre alla progressiva dismissione di filiali e distributori automatici. Dal picco di circa 7300 apparecchi nel 2019, a fine 2024 il loro numero era calato a circa 6200 unità.

**Approvvigionamento:
le sfide**

Allo stesso tempo, banconote e monete rimangono un mezzo molto amato e ampiamente impiegato. I sondaggi sui mezzi di pagamento condotti regolarmente dalla Banca nazionale mostrano che oltre il 95% della popolazione intende pagare in contante anche in futuro e desidera avere la possibilità di scegliere fra numerario e strumenti di pagamento elettronici.

Molte persone e imprese hanno tuttavia indicato che limiterebbero il ricorso al numerario in caso di ulteriore ridimensionamento dell'infrastruttura o di un aumento delle commissioni sui prelievi o sui versamenti.

Utilizzo, accessibilità e accettazione del numerario sono strettamente connessi tra loro: se l'accesso diventa più difficile, l'utilizzo diminuisce, e ciò incide negativamente anche sull'accettazione da parte delle imprese. Di conseguenza, l'impiego del contante rischia di ridursi sempre più. Questa interazione può mettere a repentaglio l'approvvigionamento del contante e la libertà di scelta dei mezzi di pagamento auspicata dalla popolazione potrebbe venire limitata o resa impossibile. Anche dal punto di vista economico il contante rimane fondamentale quale alternativa agli altri mezzi di pagamento. Possiede infatti varie caratteristiche (per esempio la semplicità di utilizzo senza bisogno di ausili, la tutela della sfera privata, l'accesso alla moneta di banca centrale, l'inclusione finanziaria di diverse categorie di persone) che i mezzi di pagamento senza contante non sono ad oggi in grado di offrire.

Nuova serie di banconote

La Banca nazionale rifornisce la popolazione e l'economia di banconote che soddisfano requisiti rigorosi sul piano della sicurezza, della funzionalità e della veste grafica. Per garantire che i biglietti svizzeri restino moderni e sicuri anche a lungo termine, a fine ottobre 2024 la Banca nazionale ha avviato lo sviluppo di una nuova serie, la decima, il cui tema è «La Svizzera, varietà in rilievo». Essa è dedicata alla topografia unica del territorio elvetico, dal Giura all'Altopiano fino alle Alpi, e intende illustrare la molteplicità della vita che si svolge lungo i diversi piani altitudinali dei rilievi svizzeri.

Il ruolo della Banca nazionale nel circuito dei pagamenti senza contante

La Banca nazionale ha il compito di agevolare e assicurare il funzionamento dei sistemi di pagamento senza contante. Essa assolve principalmente tale mandato agendo quale committente e gestore del sistema di pagamento Swiss Interbank Clearing (sistema SIC).

Il sistema SIC è il sistema di pagamento centrale della Svizzera per i pagamenti in franchi. Le banche e altri operatori del mercato finanziario vi regolano sia i pagamenti interbancari (quelli fra le istituzioni finanziarie e quelli facenti capo a sistemi terzi) sia i pagamenti al dettaglio (pagamenti della clientela). Questi ultimi originano principalmente da strumenti di pagamento come bonifici bancari, addebiti diretti ed eBill. Anche una parte delle obbligazioni risultanti da transazioni mediante carte è regolata in forma aggregata nel sistema SIC fra i partecipanti. La Banca nazionale si avvale inoltre di questo sistema per rifornire di liquidità il mercato monetario in franchi (cfr. capitolo 3).

**Principali
caratteristiche
del sistema SIC**

Il sistema SIC è finalizzato al regolamento lordo in tempo reale. Ciò significa che gli ordini di pagamento sono eseguiti di continuo e singolarmente, in modo definitivo e irrevocabile. Nel sistema SIC i pagamenti sono regolati in moneta di banca centrale.

Dal novembre 2023 il sistema SIC permette, oltre al regolamento lordo in tempo reale (Real Time Gross Settlement, servizio RTGS), anche i cosiddetti pagamenti istantanei («instant payments», servizio IP). Questi consentono l'immediata e definitiva trasmissione di valore dei pagamenti al dettaglio senza contante, lungo l'intera catena di regolamento, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. I pagamenti istantanei vengono in genere regolati nel giro di qualche secondo e accreditati direttamente sul conto del soggetto beneficiario.

Il servizio IP è adatto ai pagamenti al dettaglio che devono essere eseguiti immediatamente. I pagamenti al dettaglio possono comunque continuare a essere regolati anche tramite il servizio RTGS. In questo caso la definitiva trasmissione di valore al soggetto beneficiario avviene di regola non prima del giorno lavorativo bancario seguente. Spetta alla clientela decidere se far regolare il pagamento tramite il servizio IP o il servizio RTGS, a condizione che la banca offra questa possibilità.

Pagamenti istantanei

Negli ultimi anni, in molte aree valutarie sono stati introdotti sistemi di pagamento che consentono l'esecuzione dei pagamenti istantanei. In Svizzera è stata dapprima necessaria la messa in esercizio della nuova piattaforma perfezionata per il sistema SIC (SIC5). A fine 2024, a poter ricevere e trattare questi bonifici era una sessantina di banche, per una copertura di oltre il 95% dei pagamenti al dettaglio in Svizzera. Tutti i partecipanti al SIC attivi in questo circuito dovranno essere in grado di ricevere i pagamenti istantanei entro la fine del 2026.

Conduzione operativa del sistema SIC

Come mezzo di pagamento nel sistema SIC sono utilizzati gli averi a vista detenuti dai partecipanti al SIC sui loro conti giro presso la Banca nazionale. Tecnicamente, ogni partecipante detiene un conto giro presso la BNS e, per ciascun servizio (RTGS e IP), un conto di regolamento nel sistema SIC. Giuridicamente, il conto giro e i conti di regolamento nel sistema SIC costituiscono un'unità. Nel 2024 vi sono stati regolati giornalmente in media circa 4 milioni di transazioni per un valore di 226 miliardi di franchi. Sul numero totale delle transazioni, il 98,2% riguardava pagamenti al dettaglio (11,2% in termini di valore) e l'1,8% pagamenti interbancari (88,8% in termini di valore).



La conduzione operativa del sistema SIC è affidata alla società SIX Interbank Clearing SA (SIC SA), un'affiliata di SIX Group SA (SIX). Quest'ultima è a sua volta posseduta da numerose istituzioni finanziarie nazionali e internazionali.

In veste di committente e gestore del sistema SIC, la Banca nazionale stabilisce la cerchia dei partecipanti, approvvigiona il sistema di liquidità e determina le funzionalità e le modalità di regolamento. In quanto infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica, il sistema SIC è inoltre soggetto alla sorveglianza della Banca nazionale (cfr. capitolo 7).

Gli attivi della Banca nazionale svolgono importanti funzioni ai fini della politica monetaria e valutaria. Essi sono costituiti in prevalenza da oro e investimenti in valuta estera nonché in piccola parte da averi denominati in franchi. Il loro volume e la loro composizione sono dettati dalle esigenze di politica monetaria e dall'ordinamento monetario vigente.

Gli investimenti in valuta (riserve in valuta), l'oro, la posizione di riserva nel Fondo monetario internazionale (FMI) e i diritti speciali di prelievo (DSP) compongono le riserve monetarie della Svizzera. Le riserve in valuta sono costituite sostanzialmente da obbligazioni (circa il 75%) e azioni (circa il 25%), denominate per la maggior parte in euro e in dollari USA. L'oro è detenuto dalla Banca nazionale perlopiù sotto forma di lingotti e per il resto come monete. I DSP spettano alla Svizzera in quanto paese membro dell'FMI e sono amministrati dalla Banca nazionale (riguardo all'FMI, cfr. capitolo 8).

Riserve monetarie

Funzione delle riserve monetarie

Le riserve monetarie forniscono alla Banca nazionale un margine di manovra nella conduzione della politica monetaria e valutaria. Esse assumono particolare rilevanza in una piccola economia aperta con una piazza finanziaria di portata internazionale, quale è la Svizzera. Le riserve monetarie hanno un effetto positivo sulla fiducia e la stabilità e sono inoltre di ausilio nel prevenire e superare eventuali crisi. Nell'attuale contesto il loro volume è sostanzialmente determinato dall'attuazione della politica monetaria.

Gli attivi finanziari in franchi della Banca nazionale sono costituiti da obbligazioni, da crediti per operazioni pronti contro termine e da prestiti garantiti relativi allo schema di rifinanziamento BNS-COVID-19 (cfr. capitolo 3).

**Attivi finanziari
in franchi**


Politica di investimento La politica di investimento della Banca nazionale sottostà al primato della politica monetaria e valutaria. La BNS deve essere sempre in grado di acquistare e vendere ingenti volumi di attivi senza esercitare un forte influsso sui prezzi del mercato. Inoltre, la Banca nazionale mira a preservare il valore delle riserve monetarie nel lungo periodo. Le Direttive sulla politica di investimento della Banca nazionale svizzera definiscono il margine di manovra disponibile al riguardo, nonché il processo di investimento e di controllo del rischio.

Gli investimenti sono attuati secondo i principi di una moderna gestione patrimoniale. Per poter sostenere la politica monetaria in qualsiasi momento, la BNS detiene una quota elevata di titoli di Stato liquidi e sicuri nelle principali valute. Il rischio di un apprezzamento del franco non può essere coperto, poiché ciò rappresenterebbe una domanda di moneta elvetica e influenzerebbe la politica monetaria. Pertanto, per conseguire proventi e assicurare che le riserve monetarie conservino il loro valore nel tempo, la Banca nazionale investe anche in classi di attivo più rischiose e più redditizie: il 25% circa dei suoi investimenti è detenuto in azioni ampiamente diversificate a livello mondiale e una quota esigua in obbligazioni societarie.

Rischi Il principale tipo di rischio cui sono esposti gli investimenti è il rischio di mercato, e in particolare il rischio connesso con i tassi di cambio, i corsi azionari, il prezzo dell'oro e i tassi di interesse. L'ampia diversificazione in termini di valute ed emittenti consente di ridurre detti rischi. In aggiunta a quest'ultima, anche la gestione passiva, basata su indici, dei titoli azionari concorre ad assicurare che il portafoglio risulti esposto ai diversi rischi in misura pressoché pari alla totalità delle società quotate a livello internazionale. Oltretutto, in questo modo i cambiamenti strutturali dell'economia globale si riflettono anche nel portafoglio della BNS.

Per tenere conto dei rischi finanziari, la BNS necessita di una dotazione adeguata di capitale proprio, che viene a tal scopo alimentato tramite assegnazioni annuali agli accantonamenti (cfr. capitolo 10).

STRUTTURA DEGLI ATTIVI DELLA BANCA NAZIONALE



- Investimenti in valuta estera **88,3%**
- Oro **9,2%**
- Attivi finanziari in franchi **0,5%**
- Altri attivi **2,0%**

Totale: 854 miliardi di franchi

A fine 2024

Aspetti non finanziari

Nella gestione di titoli di emittenti privati la Banca nazionale considera anche aspetti di natura non finanziaria. Da un lato, dato il suo ruolo speciale di banca centrale nei confronti del settore bancario, si astiene dall'investire in azioni di banche di rilevanza sistemica a livello mondiale. Dall'altro, nella sua politica di investimento tiene conto di norme e valori fondamentali del nostro Paese. Non investe in azioni e obbligazioni di società, i cui prodotti o processi produttivi sono palesemente lesivi di valori sociali universalmente riconosciuti. Non acquista quindi titoli di imprese che violano in modo patente diritti umani fondamentali, che causano sistematicamente gravi danni ambientali o che sono coinvolte nella produzione di armi proscriette internazionalmente.

In riferimento alla gestione degli attivi occorre tuttavia considerare che il legislatore ha volutamente evitato di affidare alla Banca nazionale il compito di influenzare in modo mirato l'andamento di determinati settori economici. La sua politica di investimento non può pertanto essere orientata ad attuare scelte di politica strutturale e con essa la Banca nazionale non può perseguire alcun obiettivo politico o sociale, per esempio sovraperponderando o sottoperponderando singoli comparti economici nel proprio portafoglio.

Il contributo della Banca nazionale alla stabilità finanziaria

Per stabilità finanziaria si intende una situazione in cui i partecipanti al sistema finanziario, ossia le banche e le infrastrutture del mercato finanziario, sono in grado di espletare le loro funzioni e di fronteggiare eventuali turbative. Essa costituisce un importante presupposto per lo sviluppo dell'economia e per un'efficace conduzione della politica monetaria.

La Legge sulla Banca nazionale assegna a quest'ultima il compito di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. La BNS assolve questo incarico operando da un lato nel quadro della prevenzione delle crisi e, dall'altro, al fine del loro superamento in quanto prestatrice di ultima istanza («lender of last resort»). La Banca nazionale non è invece competente per la vigilanza bancaria.

Mandato legale

In ordine alla prevenzione delle crisi la BNS analizza le fonti di rischio per il sistema finanziario, sorveglia le infrastrutture del mercato finanziario aventi rilevanza sistemica e concorre a determinare il quadro regolamentare della piazza finanziaria elvetica. Segue l'evoluzione del settore bancario guardando all'intero sistema, ma presta particolare attenzione alla capacità di resistenza delle banche di rilevanza sistemica. La Banca nazionale pubblica annualmente un rapporto sulla stabilità finanziaria, in cui esprime la sua valutazione circa la solidità del settore finanziario svizzero e prende posizione sugli sviluppi e sui rischi rilevabili nel settore bancario e nel contesto macroeconomico.

**Prevenzione
delle crisi**

Inoltre essa dispone di due competenze regolamentari macroprudenziali che contribuiscono ad accrescere la resilienza del sistema finanziario agli shock e a contrastare l'accumulo di rischi sistemici. La prima delle due competenze consiste nella designazione delle banche di rilevanza sistemica. Le banche definite dalla BNS come aventi rilevanza sistemica sono quelle il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero. Queste banche devono soddisfare requisiti particolari, segnatamente in materia di fondi propri, liquidità e piani di emergenza.

La seconda competenza è il diritto di proposta al Consiglio federale in merito al cuscinetto anticiclico di capitale. Se a causa di crescenti vulnerabilità sul mercato creditizio e immobiliare viene attivato o innalzato il cuscinetto anticiclico di capitale, le banche sono tenute a incrementare la loro dotazione di fondi propri. In questo modo i requisiti patrimoniali possono essere adeguati ai rischi presenti nel suddetto mercato. Il cuscinetto anticiclico di capitale contribuisce a rafforzare la resilienza delle banche e a mitigare le conseguenze di un'eventuale crisi del mercato creditizio e immobiliare.

Superamento delle crisi

Per superare le crisi la Banca nazionale adempie il suo mandato intervenendo come prestatrice di ultima istanza. In tale veste può concedere liquidità alle banche residenti contro sufficienti garanzie.

Concretamente la BNS assume il ruolo di prestatrice di ultima istanza con lo schema di liquidità esteso (SLE), il quale consente un accesso semplificato a un sostegno di liquidità di ammontare limitato, ottenibile a fronte di garanzie ipotecarie (LFGI) e di titoli (LFT). In futuro la Banca nazionale potrà all'occorrenza fornire liquidità a tutte le banche residenti, e non solo a quelle di rilevanza sistemica, a condizione che esse si siano preparate a questo scopo. Nell'ambito della LFGI la BNS accetta un'ampia gamma di valori, tra cui in particolare obbligazioni meno liquide di emittenti con più basso merito di credito, cartolarizzazioni e azioni in diverse valute.

Collaborazione

Nel creare un assetto regolamentare propizio alla stabilità, la Banca nazionale coopera in Svizzera con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e con il Dipartimento federale delle finanze (DFF). La Banca nazionale agisce essenzialmente in un'ottica sistemica e si focalizza pertanto sugli aspetti macroprudenziali della regolamentazione.

Fra i compiti della FINMA rientra invece la vigilanza sulle singole istituzioni, ossia a livello microprudenziale. Sul piano internazionale la Banca nazionale è rappresentata in vari consessi che si occupano di questioni inerenti alla stabilità finanziaria, alla regolamentazione e alle infrastrutture del mercato finanziario (cfr. capitolo 8).

La crisi di Credit Suisse ha messo in luce punti deboli nella regolamentazione bancaria. La Banca nazionale appoggia i provvedimenti proposti dal Consiglio federale nel rapporto di quest'ultimo sulla stabilità delle banche, pubblicato nell'aprile 2024. Essi sono intesi a porre rimedio alle suddette lacune. Il parere del Consiglio federale secondo cui sono necessarie misure correttive per quanto concerne i requisiti patrimoniali e di liquidità, l'intervento precoce, i piani di stabilizzazione (piani di «recovery»), nonché la preparazione in vista del risanamento o della liquidazione di una banca in situazione critica (piani di «resolution») collima con le conclusioni della Banca nazionale. La BNS partecipa a livello nazionale e internazionale al dibattito in corso sulle necessarie modifiche del quadro regolamentare.

Necessità di misure correttive sul piano regolamentare

Rapporto della CPI

A seguito della crisi di Credit Suisse le Camere federali hanno istituito una Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) per investigare sul ruolo e sull'operato svolto dalle autorità competenti in questa crisi. Nel dicembre 2024 è stato pubblicato il rapporto della CPI sottoposto alle Camere federali sulla gestione delle autorità in relazione alla fusione d'urgenza di Credit Suisse (CS). La Banca nazionale si compiace dell'analisi condotta dalla CPI e ne condivide il parere secondo cui, sulla base degli insegnamenti tratti, è necessario procedere ad aggiustamenti della normativa «too big to fail». Per la BNS, nella sua veste di prestatrice di ultima istanza, è particolarmente rilevante l'incarico assegnato dalla CPI al Consiglio federale di adeguare le basi legali in modo che le banche siano tenute a porre in atto misure preparatorie per l'eventuale ricorso a un sostegno di liquidità.



SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA

Oltre alle banche, anche gli intermediari finanziari non bancari («non-bank financial intermediaries», NBFi), come assicurazioni, casse pensioni o fondi di investimento, possono in quanto fornitori di servizi finanziari svolgere un ruolo importante in ordine alla stabilità finanziaria. In aggiunta ai possibili rischi intrinseci agli NBFi, anche le loro interconnessioni con il settore bancario sono rilevanti, poiché da esse derivano potenziali canali di contagio. Le banche e gli NBFi sono direttamente collegati fra di loro attraverso operazioni di finanziamento reciproche, su base sia nazionale che transfrontaliera. Dalle banche fluiscono spesso crediti o investimenti verso gli NBFi, mentre questi ultimi mettono a disposizione delle banche mezzi finanziari.

Ruolo degli NBFi nel sistema finanziario

Un collegamento fra i due tipi di istituzioni può anche sorgere per il tramite di garanzie o di esposizioni comuni verso classi di investimento analoghe. La Banca nazionale partecipa a livello nazionale e internazionale a lavori di analisi sulle interconnessioni fra banche e NBFi. L'obiettivo è quello di acquisire una migliore comprensione dei connessi rischi per la stabilità finanziaria e, se del caso, di adoperarsi al fine di contenerli.

L'opera di sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario svolta dalla Banca nazionale si focalizza sui sistemi di pagamento, sulle controparti centrali, sui depositari centrali e sui sistemi di negoziazione a tecnologia di registro distribuito («distributed ledger technology», DLT) da cui possono derivare rischi per il settore finanziario. Ciò vale ad esempio nel caso in cui eventuali problemi operativi, tecnici o finanziari in un'infrastruttura mettano in difficoltà altre infrastrutture o intermediari finanziari, rischiando di generare gravi turbative nei mercati.

Sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario

I gestori di tali infrastrutture devono soddisfare requisiti particolari che sono stabiliti nelle disposizioni applicative della Legge sulla Banca nazionale (Ordinanza sulla Banca nazionale). Nel vigilare sull'attività dei gestori sottoposti alla Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) la Banca nazionale agisce in collaborazione con la FINMA. Nel caso delle infrastrutture del mercato finanziario con sede all'estero coopera con le competenti autorità estere.

Avarie e disfunzioni dei sistemi IT, in particolare a causa di incidenti cibernetici, possono notevolmente pregiudicare la disponibilità, l'integrità e la riservatezza di dati, nonché compromettere gravemente servizi e funzioni cruciali del sistema finanziario. Spetta in primo luogo alle singole istituzioni finanziarie proteggersi in modo adeguato dai rischi cibernetici. Tuttavia, stante la forte interconnessione del sistema finanziario e la presenza di molti processi interistituzionali, è necessaria anche l'adozione di misure a livello di intero settore. Da un lato ciò richiede una stretta collaborazione tra gli attori dell'economia privata (banche, assicurazioni, infrastrutture del mercato finanziario, associazioni di categoria) e dall'altro anche un contributo da parte delle autorità, in particolare del DFF, della FINMA e della Banca nazionale, nel quadro dei rispettivi mandati.

La Banca nazionale è membro dell'associazione Swiss Financial Sector Cyber Security Centre (Swiss FS-CSC), fondata nel 2022, che promuove la collaborazione tra il settore privato e le autorità su questioni strategiche e operative e rafforza in tal modo la sicurezza cibernetica del settore finanziario. La Swiss FS-CSC favorisce in particolare lo scambio di informazioni, l'individuazione e l'attuazione di misure preventive e di protezione a livello settoriale, nonché il superamento di crisi nel caso di incidenti cibernetici di portata sistemica.

La cooperazione monetaria internazionale

La cooperazione monetaria internazionale si prefigge di promuovere la funzionalità e la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale e di contribuire alla risoluzione di crisi economiche. In quanto paese dotato di una moneta propria e di un'importante piazza finanziaria, la Svizzera è fortemente integrata nell'economia mondiale. Essa trae quindi particolare beneficio da un sistema monetario e finanziario internazionale stabile.

Nel quadro della cooperazione monetaria internazionale la Banca nazionale è attiva in seno al Fondo monetario internazionale (FMI), alla Banca dei regolamenti internazionali (BRI), al Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB), all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al Finance Track del G20 – su invito della presidenza di quest'ultimo – il quale si occupa di questioni economiche, monetarie e finanziarie, e al Network for Greening the Financial System (NGFS).

L'FMI si adopera al fine di promuovere la stabilità del sistema monetario e finanziario globale nonché la stabilità economica dei paesi membri, di cui segue e verifica regolarmente l'evoluzione. Esso concede crediti ai paesi con difficoltà di bilancia dei pagamenti, attingendo alle risorse messe a disposizione dagli Stati membri.

FMI

La partecipazione all'FMI è assicurata congiuntamente dalla Banca nazionale e dalla Confederazione. Il presidente della Direzione generale della Banca nazionale siede nel Consiglio dei governatori, l'organo decisionale supremo del Fondo, costituito da un o una rappresentante per ogni Stato membro, mentre il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) è membro del Comitato monetario e finanziario internazionale (International Monetary and Financial Committee, IMFC), l'organo di direzione strategica dell'FMI. La Svizzera forma un gruppo di voto assieme ad Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Liechtenstein, Polonia, Serbia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Il gruppo occupa con il suo direttore esecutivo o la sua direttrice esecutiva uno dei 25 seggi del Consiglio esecutivo, il più importante organo operativo dell'FMI.

La Svizzera nell'FMI



La Svizzera e la Polonia nominano a turno ogni due anni il direttore esecutivo o la direttrice esecutiva e il o la supplente. La carica di direttore o direttrice per la Svizzera è ricoperta alternativamente da un o una rappresentante del DFF e della Banca nazionale. Il DFF e la Banca nazionale stabiliscono la politica della Svizzera nell'ambito dell'FMI e assistono la direzione esecutiva del gruppo di voto nell'espletamento delle sue funzioni.

La Banca dei regolamenti internazionali (BRI), con sede a Basilea, opera quale banca delle banche centrali ed è il forum per la cooperazione internazionale in campo monetario e finanziario. La Banca nazionale partecipa ai lavori dei quattro comitati permanenti insediati presso la BRI: il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, il Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato, il Comitato sul sistema finanziario globale e il Comitato sui mercati. La Banca nazionale siede nel consiglio di amministrazione della BRI fin dalla fondazione di quest'ultima nel 1930.

BRI

L'obiettivo dell'Innovation Hub della BRI è promuovere la collaborazione tra le banche centrali nel settore delle tecnologie finanziarie innovative e acquisire conoscenze approfondite sugli sviluppi tecnologici che hanno ripercussioni sull'attività delle autorità monetarie. Al contempo l'Innovation Hub persegue lo scopo di creare beni pubblici in ambito tecnologico finalizzati a migliorare ulteriormente il funzionamento del sistema finanziario globale. L'Innovation Hub della BRI gestisce diversi centri, di cui uno in Svizzera in collaborazione con la Banca nazionale.

**Centro svizzero
dell'Innovation Hub
della BRI**

Le attività del centro svizzero si concentrano sulla tokenizzazione della moneta e di valori patrimoniali nonché sull'analisi di ingenti quantità di dati. L'obiettivo è anche quello di analizzare modalità di impiego della moneta digitale di banca centrale per le istituzioni finanziarie («wholesale central bank digital currency», CBDC all'ingrosso), avendo di mira il modo in cui anche in futuro le banche centrali potranno assolvere al meglio il loro mandato.

- FSB** Il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) riunisce le autorità nazionali, le organizzazioni internazionali e gli enti di normazione responsabili della stabilità finanziaria. La Svizzera è rappresentata nell'assemblea plenaria dalla Banca nazionale e dal DFF. La Banca nazionale è altresì membro del comitato direttivo e del comitato per la valutazione dei rischi. La rappresentanza della Svizzera in altri comitati e gruppi di lavoro dell'FSB è ripartita fra la FINMA, il DFF e la Banca nazionale, i quali definiscono di volta in volta in stretta collaborazione la posizione svizzera.
- OCSE** Diversi comitati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) si impegnano per la promozione delle relazioni di politica economica, sociale e di sviluppo fra i 38 Stati membri. Assieme alla Confederazione, la Banca nazionale partecipa al Comitato di politica economica, al Comitato dei mercati finanziari e al Comitato di statistica.
- G20** Insieme alla Confederazione, la Banca nazionale prende parte, su invito, al cosiddetto Finance Track, l'incontro dei ministri e delle ministre delle finanze nonché dei governatori e delle governatrici delle banche centrali del G20 (il gruppo dei principali paesi industrializzati ed emergenti). In quest'occasione vengono discusse questioni economiche, monetarie e finanziarie.
- NGFS** Il Network for Greening the Financial System (NGFS) è una piattaforma al servizio di banche centrali e autorità di vigilanza finalizzata alla condivisione delle conoscenze sui rischi che il cambiamento climatico comporta per l'economia e il sistema finanziario. Esso studia come affrontare tali rischi e assicurare i mezzi finanziari necessari per il passaggio a un'attività economica più sostenibile. Con la sua adesione la Banca nazionale partecipa allo scambio di esperienze per meglio valutare i potenziali effetti dei rischi climatici sugli sviluppi macroeconomici e sulla stabilità finanziaria.

A livello bilaterale la Banca nazionale coopera con altre banche centrali e autorità. Tale collaborazione concerne lo scambio su temi dibattuti presso le istituzioni finanziarie internazionali e la partecipazione ai dialoghi finanziari bilaterali con altri paesi condotti dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). Inoltre, su richiesta, la Banca nazionale fornisce assistenza tecnica ad altre banche centrali, principalmente a quelle di paesi che assieme alla Svizzera formano un gruppo di voto in seno all’FMI. L’assistenza tecnica viene di regola prestata da esperte ed esperti della Banca nazionale sotto forma di servizi di consulenza individuali sul posto o in Svizzera. La BNS opera inoltre nel quadro di iniziative transnazionali al fine di promuovere fra gli istituti di emissione lo scambio di conoscenze specifiche della funzione di banca centrale. Infine, nell’ambito della Legge sull’aiuto monetario la Banca nazionale può, in collaborazione con la Confederazione, concedere prestiti e garanzie a favore di Stati e istituzioni internazionali.

Cooperazione bilaterale

La Svizzera e il Liechtenstein sono legati dal 1980 da un accordo monetario. Già in precedenza fra i due paesi è esistita di fatto per 60 anni un’unione monetaria. La Banca nazionale agisce in veste di banca centrale per il Liechtenstein e il franco è il mezzo di pagamento ufficiale del paese.

Liechtenstein

Nell’autunno 2024 il Liechtenstein ha aderito come 191° membro all’FMI e, alla luce degli stretti legami con la Svizzera, è entrato a far parte del gruppo di voto di quest’ultima. La BNS assume la funzione di depositaria per conto del Liechtenstein per quanto concerne gli impegni finanziari legati all’appartenenza all’FMI.

Indipendenza, dovere di rendiconto e rapporti con la Confederazione

La Banca nazionale assolve il suo mandato di politica monetaria in modo indipendente dal Governo e dal Parlamento. Questo assetto istituzionale rispecchia l'esperienza secondo cui le banche centrali indipendenti dalle istanze politiche riescono a preservare meglio la stabilità dei prezzi. In contropartita di questa autonomia la Banca nazionale è tenuta a rendere conto del proprio operato al Consiglio federale, all'Assemblea federale e al pubblico.

Basi legali dell'indipendenza

L'indipendenza della Banca nazionale è sancita dalla Costituzione federale e contempla vari aspetti, precisati nella Legge sulla Banca nazionale (LBN). L'indipendenza funzionale fa divieto alla Banca nazionale e ai suoi organi di accettare istruzioni dal Consiglio federale, dall'Assemblea federale o da altre istanze nell'assolvimento del mandato di politica monetaria (art. 6 LBN). L'indipendenza finanziaria implica, da un lato, l'autonomia di bilancio, che discende dalla forma societaria della Banca nazionale in quanto società anonima disciplinata da una legge speciale e, dall'altro, il divieto di concedere crediti alla Confederazione (art. 11 cpv. 2 LBN), precludendo allo Stato l'accesso diretto all'emissione di carta moneta. L'indipendenza istituzionale si realizza nel fatto che la Banca nazionale dispone di propria personalità giuridica e di un proprio assetto organizzativo. L'indipendenza personale, infine, è garantita dal disposto secondo cui i membri della Direzione generale e i, o le, loro supplenti possono essere rimossi dalle rispettive funzioni nel corso del mandato soltanto se non soddisfano più i requisiti per l'esercizio del mandato stesso o se hanno commesso una colpa grave (art. 45 LBN).

Dovere di rendiconto e di informazione

Quale contrappeso alla sua indipendenza, la Banca nazionale ha un dovere di rendiconto e di informazione nei confronti del Consiglio federale, dell'Assemblea federale e del pubblico (art. 7 LBN). Assieme al Consiglio federale la Banca nazionale esamina la situazione economica, la politica monetaria e valutaria, nonché questioni inerenti alla politica economica della Confederazione. A questo fine la Direzione generale si incontra regolarmente con la delegazione del Consiglio federale per le questioni finanziarie. La Banca nazionale redige ogni anno per l'Assemblea federale un rapporto scritto (Rendiconto) sull'adempimento del mandato legale affidatole ed

espone la propria politica monetaria di fronte alle commissioni competenti. La Banca nazionale provvede a informare il pubblico per mezzo di comunicati stampa, conferenze stampa e discorsi, oltreché mediante regolari pubblicazioni sulla sua politica monetaria e valutaria, come il Bollettino trimestrale. Anche il Rendiconto destinato all'Assemblea federale è accessibile al pubblico. Spiegando la politica perseguita e rendendo conto delle decisioni prese e delle connesse implicazioni, la Banca nazionale conferisce trasparenza alla propria attività.

Poiché la Banca nazionale adempie a una funzione pubblica, la sua gestione sottostà al concorso e alla sorveglianza da parte della Confederazione. Il Consiglio federale nomina infatti la maggioranza dei membri del Consiglio di banca, fra cui il o la presidente, il o la vicepresidente, nonché i membri e i membri supplenti della Direzione generale, su proposta del Consiglio di banca. Esso approva altresì il Regolamento di organizzazione della Banca nazionale emanato dal Consiglio di banca. La Banca nazionale deve inoltre sottoporre all'approvazione del Consiglio federale la Relazione finanziaria, prima che questa sia presentata per la ratifica all'Assemblea generale. Il Governo federale ha così modo di accertare che la Banca nazionale è amministrata in modo corretto ed efficiente.

Concorso e sorveglianza della Confederazione

La Banca nazionale funge anche da banca della Confederazione (art. 5 cpv. 4 e art. 11 LBN), per la quale intrattiene conti a vista in franchi e in valute estere. Tramite detti conti essa esegue operazioni di pagamento in Svizzera e all'estero. Inoltre, nel quadro dell'emissione dei crediti contabili a breve termine e dei prestiti della Confederazione, la Banca nazionale fornisce un concorso tecnico e di consulenza. Essa opera anche come sportello per i pagamenti in conto interesse e capitale a fronte dei prestiti della Confederazione, per la quale infine gestisce la custodia di titoli ed effettua operazioni sui mercati monetario e valutario. I servizi bancari resi sono regolamentati da una convenzione stipulata fra la Confederazione e la Banca nazionale.

Banca della Confederazione



La Banca nazionale è una società anonima retta da norme speciali di diritto federale. Essa è amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione, secondo il disposto della Legge sulla Banca nazionale. Le azioni sono nominative e vengono negoziate presso la Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange) nello Swiss Reporting Standard. Il capitale azionario ammonta a 25 milioni di franchi ed è detenuto per circa la metà da enti pubblici (Cantoni, banche cantonali nonché altri enti e istituti di diritto pubblico). Le restanti azioni sono per la maggior parte in possesso di privati. La Confederazione non possiede azioni della Banca nazionale.

Accantonamenti e distribuzione dell'utile

La Legge sulla Banca nazionale contiene una disposizione specifica per la determinazione dell'utile (art. 30 LBN): la Banca nazionale costituisce accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. A tal fine si basa sull'evoluzione dell'economia elvetica e considera i rischi derivanti dal bilancio. L'ammontare residuo del risultato di esercizio dopo l'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie costituisce il risultato di esercizio ripartibile, che può essere positivo o negativo.

Poiché i proventi della Banca nazionale subiscono forti oscillazioni, la Legge sulla Banca nazionale prevede un livellamento delle distribuzioni. L'ammontare annuo versato alla Confederazione e ai Cantoni è fissato in una convenzione stipulata fra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la Banca nazionale che mira ad assicurare una distribuzione costante su più anni. A questo scopo, nel bilancio della Banca nazionale è costituita una riserva per future ripartizioni, che può anch'essa risultare positiva o negativa e che, unitamente al risultato di esercizio ripartibile, rappresenta l'utile o la perdita di bilancio. Sull'utile iscritto a bilancio è versato un dividendo pari al 6% al massimo del capitale azionario.

La convenzione per gli esercizi 2020-2025 prevede una distribuzione annuale a Confederazione e Cantoni qualora vi sia un utile di bilancio; nel caso di una perdita di bilancio non vi è alcuna distribuzione. L'importo massimo di 6 miliardi di franchi è distribuito se l'utile di bilancio della Banca nazionale è pari almeno a 40 miliardi di franchi e si riduce gradualmente in presenza di utili più bassi. Secondo l'art. 31 LBN l'importo da ripartire è versato per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni.

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Banca nazionale è disciplinata dalla Legge sulla Banca nazionale e dal Regolamento di organizzazione. La Banca nazionale ha due sedi, una a Berna e l'altra a Zurigo, e una succursale a Singapore. Nelle città di Basilea, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano e San Gallo essa dispone inoltre di rappresentanze. In queste, così come nelle sedi di Berna e Zurigo, operano i delegati e le delegate alle relazioni economiche regionali che hanno il compito di osservare l'evoluzione economica e di illustrare la politica della Banca nazionale nelle rispettive regioni. Per l'approvvigionamento di banconote e monete all'economia la Banca nazionale si avvale anche di 13 agenzie gestite da banche cantonali.

La Banca nazionale è suddivisa in tre dipartimenti. Le unità organizzative del 1° e del 3° dipartimento si trovano principalmente a Zurigo, quelle del 2° dipartimento principalmente a Berna. Ciascun dipartimento è diretto da un membro della Direzione generale e può contare fino a due membri supplenti della Direzione generale.



Assemblea generale	L'Assemblea generale si riunisce una volta all'anno, di regola in aprile. Stante la natura pubblicistica del mandato della Banca nazionale, le sue competenze sono fortemente limitate in confronto a quelle esistenti nelle società anonime di diritto privato.
Consiglio di banca	Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sull'attività della Banca nazionale. Esso si compone di undici membri. Sei di essi, tra cui il o la presidente e il o la vicepresidente, sono nominati dal Consiglio federale e cinque sono eletti dall'Assemblea generale. In seno al Consiglio di banca sono istituiti un Comitato di verifica, un Comitato dei rischi, un Comitato di remunerazione e un Comitato di nomina.
Organi di direzione	<p>L'organo direttivo ed esecutivo della Banca nazionale è la Direzione generale. Essa è costituita da tre membri. Nelle sue competenze rientrano in particolare la politica monetaria, la strategia di investimento degli attivi, il contributo alla stabilità del sistema finanziario e la cooperazione monetaria internazionale. La Direzione generale rappresenta la Banca nazionale nei rapporti con il pubblico.</p> <p>La Direzione generale allargata, composta dai tre membri della Direzione generale e dai, o dalle, loro supplenti, definisce le linee guida strategiche per la gestione aziendale.</p>

Il Collegio supplenti è responsabile della gestione operativa e assicura il coordinamento in tutte le attività aziendali aventi una portata interdipartimentale.

I membri e i membri supplenti della Direzione generale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Consiglio di banca, per una durata di sei anni. Il loro mandato è rinnovabile.

La Banca nazionale impiega in prevalenza collaboratrici e collaboratori che dispongono di competenze specialistiche nelle aree economia, diritto, scienze politiche, servizi bancari, informatica, logistica e tecnica o che hanno conseguito una formazione commerciale. Essa occupa anche persone in formazione professionale. A fine 2024 l'organico della Banca nazionale era costituito da 1015 persone, equivalenti a 927 unità in termini di posti di lavoro a tempo pieno.

Effettivi

Organigramma

Situazione al 1° aprile 2025

ASSEMBLEA GENERALE

ORGANO DI REVISIONE

CONSIGLIO DI BANCA

REVISIONE INTERNA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE ALLARGATA

COLLEGIO SUPPLEMENTI

1° DIPARTIMENTO

Segretariato generale

Organi della banca

Documentazione

Responsabilità sociale d'impresa

Questioni economiche

Analisi monetarie

Previsioni e analisi Svizzera

Previsioni e analisi Mondo

Economic Data Science

Relazioni economiche regionali

Cooperazione monetaria internazionale

Cooperazione multilaterale

Analisi di politica economica internazionale

Cooperazione bilaterale

Statistica

Bilancia dei pagamenti e Conti finanziari della Svizzera

Statistica bancaria

Pubblicazioni e banche dati

Comunicazione

Questioni giuridiche

Compliance

Risorse umane

Immobili e servizi tecnici

2° DIPARTIMENTO

Stabilità finanziaria

Sorveglianza e regolamentazione infrastrutture del mercato finanziario
Rischi sistemici e politica macroprudenziale
Assicurazione e sostegno di liquidità
Monitoraggio e regolamentazione banche
Stress Testing e Data Science

Banconote e monete

Assistenza specialistica
Approvvigionamento e logistica
Trattamento contante
Circolazione monetaria

Contabilità

Controlling

Gestione del rischio

Rischi operativi e sicurezza

3° DIPARTIMENTO

Mercato monetario e dei cambi

Negoziazione MMC
Analisi dei mercati
Tecnologia e Data Science MMC

Asset Management

Gestione portafoglio
Negoziazione

Operazioni bancarie

Analisi operazioni bancarie
Middle Office
Back Office

Informatica

Applicazioni di banca centrale
Sistemi di informazione economica e statistica
Gestione sistemi informatici
Infrastruttura
Servizi informatici centrali

Singapore

Il mandato della Banca nazionale deriva dalla Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost.) del 18 aprile 1999. Esso è tradotto in termini concreti dalla Legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale, LBN) del 3 ottobre 2003 che, con le sue varie disposizioni applicative e congiuntamente alla Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) del 22 dicembre 1999, costituisce la cornice giuridica fondamentale dell'attività della Banca nazionale.

Costituzione federale

Ai sensi dell'art. 99 della Costituzione la Banca nazionale è chiamata a condurre la politica monetaria e valutaria nell'interesse generale del Paese.

L'art. 99 sancisce inoltre l'indipendenza della Banca nazionale, come pure il suo obbligo di costituire sufficienti riserve monetarie, parte delle quali in oro, attingendo ai proventi realizzati. Indipendenza e riserve monetarie mirano a rafforzare la fiducia del pubblico nella stabilità del valore della moneta. Infine, la Costituzione stabilisce che almeno due terzi dell'utile netto della Banca nazionale siano distribuiti ai Cantoni (riguardo alla distribuzione dell'utile, cfr. capitolo 10).

Legge sulla Banca nazionale e disposizioni applicative

L'attività della Banca nazionale è disciplinata in via primaria dalla Legge sulla Banca nazionale, che traduce in termini concreti il mandato costituzionale (art. 5), l'indipendenza (art. 6) e il dovere di rendiconto e di informazione nei confronti del Consiglio federale, dell'Assemblea federale e del pubblico (art. 7). L'ambito operativo della Banca nazionale è definito negli artt. 9-13.

La Legge sulla Banca nazionale contiene inoltre le basi giuridiche per la raccolta di dati statistici sul mercato finanziario (artt. 14-16), l'imposizione di riserve minime alle banche (artt. 17-18) e la sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica (artt. 19-21).

I particolari inerenti a tali potestà in materia di politica monetaria sono contenuti nell'Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN), emanata dalla Direzione generale, nonché nella Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi).

Inoltre, la Legge sulla Banca nazionale concretizza l'obbligo della Banca nazionale, statuito dalla Costituzione federale, di costituire sufficienti riserve monetarie attingendo ai propri proventi. Agli artt. 30 e 31 essa contiene altresì regole esplicite per la determinazione e la distribuzione dell'utile.

Infine, la Legge sulla Banca nazionale stabilisce le basi della struttura organizzativa della Banca nazionale (artt. 3 e 33-48). I relativi dettagli sono precisati nel Regolamento di organizzazione della Banca nazionale, emanato dal Consiglio di banca e approvato dal Consiglio federale.

Per l'attuazione della politica monetaria la Banca nazionale impiega prevalentemente strumenti contrattuali. Questi sono disciplinati dall'art. 9 LBN. I particolari in merito si trovano nelle Direttive della Banca nazionale svizzera sugli strumenti di politica monetaria e nelle Direttive sulla politica di investimento della Banca nazionale svizzera.

La Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) del 22 dicembre 1999 fissa il franco come unità monetaria e regola le caratteristiche inerenti alla moneta e ai mezzi di pagamento legali. Oltre alle monete metalliche e alle banconote sono considerati mezzi di pagamento legali anche gli averi a vista in franchi svizzeri presso la Banca nazionale (avere in conto giro). La Banca nazionale definisce i criteri in base ai quali è possibile concedere ai partecipanti al circuito dei pagamenti l'accesso a un conto giro.

**Legge federale
sull'unità monetaria e i
mezzi di pagamento**

L'appartenenza della Svizzera al Fondo monetario internazionale (FMI) e al gruppo della Banca mondiale è regolamentata dalla Legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods del 4 ottobre 1991. Questa legge disciplina anche la collaborazione fra la Confederazione e la Banca nazionale nel quadro dell'FMI. A tale riguardo il Consiglio federale designa la rappresentanza svizzera presso il Fondo, d'intesa con la Banca nazionale. La procedura per la presentazione delle prese di posizione della Svizzera in seno all'FMI è stabilita in un accordo amministrativo.

La ripartizione dei compiti fra la Banca nazionale e la Confederazione nell'erogazione di crediti monetari è stabilita nella Legge federale sull'aiuto monetario internazionale (LAMO) del 19 marzo 2004. In caso di gravi turbative del sistema monetario internazionale la Banca nazionale può essere incaricata dal Consiglio federale di concedere prestiti o garanzie. Può inoltre essere sollecitata a erogare finanziamenti o rilasciare garanzie a fondi speciali o ad altri strumenti dell'FMI o a concedere crediti o garanzie bilaterali di aiuto monetario a favore di singoli Stati. La Confederazione assicura alla Banca nazionale l'attuazione, entro i termini dovuti, degli accordi conclusi da quest'ultima.

La principale fonte di finanziamento dell'FMI è rappresentata dalle quote dei paesi membri. Nell'eventualità che queste risorse per fronteggiare le situazioni di crisi risultino insufficienti, i cosiddetti Nuovi accordi di prestito (New Arrangements to Borrow, NAB) costituiscono una rete di sicurezza supplementare. La partecipazione della Svizzera ai NAB dell'FMI si basa su specifici decreti federali. Questi prevedono che la Banca nazionale agisca quale istituzione partecipante agli accordi e possa concedere i relativi crediti all'FMI. Come terza linea di difesa, l'FMI può ricorrere agli accordi di prestito bilaterali temporanei. Gli impegni assunti nel quadro dell'accordo bilaterale sono finanziati anche dalla Banca nazionale e garantiti dalla Confederazione.




Appendice

1 BILANCIO DELLA BANCA NAZIONALE (CIFRE AGGREGATE)

ATTIVITÀ A FINE ANNO

In miliardi di franchi




¹ Posizione di riserva nell'FMI, Mezzi di pagamento internazionali, Crediti di aiuto monetario, Crediti per operazioni PcT in dollari USA, Crediti per operazioni PcT in franchi, Prestiti garantiti, Immobilizzazioni materiali, Partecipazioni, Altre attività.

Fonte: BNS.

PASSIVITÀ A FINE ANNO

In miliardi di franchi



- Banconote in circolazione
- Conti giro di banche in Svizzera
- Conti giro di banche e istituzioni estere
- Altre passività a vista
- Passività verso la Confederazione
- Passività per operazioni PcT in franchi
- Titoli di debito propri
- Passività restanti¹
- Capitale proprio²

1 Altre passività a termine, Passività in valuta estera, Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall'FMI, Altre passività.

2 Accantonamenti per le riserve monetarie, Capitale azionario, Riserva per future ripartizioni (prima della destinazione dell'utile), Risultato di esercizio.

Fonte: BNS.

2 MEZZI DI INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

Siti Internet

WWW.SNB.CH

Nelle diverse rubriche del *sito Internet* della Banca nazionale sono fornite informazioni in merito a organizzazione, compiti, statistiche e pubblicazioni dell'istituto. Il sito contiene inoltre informazioni rivolte ai media, ai mercati finanziari, all'azionariato e al pubblico. I contenuti sono disponibili in italiano, francese, tedesco e inglese.

Sul sito la Banca nazionale pubblica i suoi *comunicati stampa* e i *discorsi* dei membri della Direzione generale. La maggior parte delle pubblicazioni è disponibile online, e molte possono essere richieste in formato cartaceo tramite la biblioteca della Banca nazionale.

Sul sito sono altresì presenti un *glossario*, in cui sono spiegati i più importanti termini tecnici del mondo della finanza e della politica monetaria, nonché la serie *Conoscere la BNS*, una raccolta di testi brevi che mira a rendere più comprensibile al grande pubblico l'azione della BNS. Nella rubrica *Domande e risposte* sono trattati i temi inerenti alla Banca nazionale rilevanti per il pubblico.

DATA.SNB.CH

Sul suo *portale di dati* (disponibile in francese, tedesco e inglese), la Banca nazionale mette a disposizione un'ampia offerta di dati di grande importanza per la politica monetaria e l'osservazione dell'economia. Ogni settimana sono pubblicati i *dati rilevanti di politica monetaria*, ossia tasso guida BNS, SARON, tasso speciale, tasso di interesse sugli averi a vista nonché fattore del limite. Essi contengono anche indicazioni sugli averi a vista detenuti presso la Banca nazionale, sulle riserve minime prescritte e sull'adempimento di tale obbligo da parte delle banche. Una parte importante della raccolta di dati riguarda le statistiche realizzate dalla BNS sulle banche e sui mercati finanziari, sulla bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero, sugli investimenti diretti e sui conti finanziari della Svizzera. Oltre a ciò vengono pubblicate informazioni in merito alle operazioni della Banca nazionale sul mercato monetario e dei cambi.

Il portale comprende una sezione di tabelle e grafici («Tableaux») nonché una sezione dedicata ai set di dati («Séries») con serie complementari. Determinate informazioni possono essere inoltre visualizzate in grafici interattivi.

YOUTUBE, X E LINKEDIN

Social media

Sul suo *canale YouTube* la Banca nazionale mette a disposizione un'ampia *offerta di video*: numerosi filmati mostrano gli elementi grafici e le caratteristiche di sicurezza nonché il processo di fabbricazione della 9^a serie di banconote. Il filmato «La Banca nazionale svizzera – cosa fa e come opera», della durata di una quindicina di minuti, offre una panoramica sulla Banca nazionale e sulla sua politica monetaria. I filmati sono disponibili in italiano, francese, tedesco e inglese. Si possono inoltre visualizzare le registrazioni delle conferenze stampa e delle Assemblee generali («Web TV») nonché gli eventi dedicati alla ricerca della BNS («Forschungs-TV, TV-Recherche, Research TV»). Il canale YouTube e i singoli filmati sono accessibili dal sito Internet della BNS.

Via *X* la Banca nazionale informa regolarmente circa le pubblicazioni disponibili sul suo sito web e fornisce aggiornamenti in merito ad altri progetti e temi di attualità.

Anche *LinkedIn* è usato come canale di comunicazione e per la diffusione di aggiornamenti su pubblicazioni e tematiche attuali, oltre che su offerte di lavoro.

Offerta formativa

ICONOMIX

Iconomix è l'offerta formativa della Banca nazionale, disponibile su Internet con materiale didattico da scaricare direttamente o da ordinare. È destinata in primo luogo a docenti del livello secondario II (scuole medie superiori e scuole professionali) che insegnano materie economiche e sociali, ma è liberamente accessibile a tutto il pubblico, all'indirizzo www.iconomix.ch. È disponibile in italiano, francese, tedesco e, parzialmente, in inglese.

**Richiesta di
materiale informativo
e pubblicazioni**

Banca nazionale svizzera, Biblioteca
per e-mail: library@snb.ch
per telefono: +41 58 631 11 50
per lettera: casella postale, 8022 Zurigo
in loco: Forum BNS, Fraumünsterstrasse 8, 8001 Zurigo

3 INDIRIZZI

Sedi	Berna	Bundesplatz 1 Casella postale, 3003 Berna	tel. +41 58 631 00 00 e-mail snb@snb.ch
	Zurigo	Börsenstrasse 15 Casella postale, 8022 Zurigo	tel. +41 58 631 00 00 e-mail snb@snb.ch

Rappresentanze	Basilea	Freie Strasse 27 Casella postale, 4001 Basilea	tel. +41 58 631 40 00 e-mail basel@snb.ch
	Ginevra	Rue de la Croix-d'Or 19 1204 Ginevra	tel. +41 58 631 40 20 e-mail geneve@snb.ch
	Losanna	Avenue de la Gare 18 Casella postale 175, 1001 Losanna	tel. +41 58 631 40 10 e-mail lausanne@snb.ch
	Lucerna	Münzgasse 6 Casella postale 71, 6000 Lucerna	tel. +41 58 631 40 40 e-mail luzern@snb.ch
	Lugano	Via Giovan Battista Pioda 6 6900 Lugano	tel. +41 58 631 40 60 e-mail lugano@snb.ch
	San Gallo	Neugasse 43 Casella postale 645, 9004 San Gallo	tel. +41 58 631 40 70 e-mail st.gallen@snb.ch

Agenzie	La Banca nazionale svizzera dispone di agenzie gestite dalle banche cantonali nelle seguenti località: Appenzello, Coira, Friburgo, Ginevra, Glarona, Liestal, Lucerna, Sarnen, Sciaffusa, Sion, Stans, Svitto e Zugo.		
----------------	--	--	--

Succursale estera	Singapore	8 Marina View #35-02 Asia Square Tower 1 Singapore 018960	tel. +65 6580 88 88 e-mail singapore@snb.ch
--------------------------	-----------	---	--

Biblioteca		Forum BNS Fraumünsterstrasse 8 8001 Zurigo	tel. +41 58 631 11 50 e-mail library@snb.ch
-------------------	--	--	--

Editrice

Banca nazionale svizzera
Segretariato generale
Börsenstrasse 15
CH-8001 Zurigo

Lingue

Italiano, francese, tedesco e inglese

Grafica

Interbrand SA, Zurigo

Composizione e stampa

Neidhart + Schön Group AG, Zurigo

Copyright

Sono consentiti la riproduzione e l'utilizzo di dati e testi a fini non commerciali, con indicazione della fonte.

Per quanto la provenienza delle informazioni o dei dati da fonti esterne sia riconoscibile, chi ne fa uso è tenuto a osservare gli eventuali diritti d'autore e a procurarsi presso tali fonti le necessarie autorizzazioni.

© Fotografie pagg. 4, 15, 25, 38, 44 e 47: SNB/BNS

© Fotografie pagg. 8, 19, 34 e 55: Leo Fabrizio

Data di pubblicazione

XIX edizione, luglio 2025





SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
SWISS NATIONAL BANK

